



COMUNE DI LAGNASCO
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO
DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER L'AGRICOLTURA
(ai sensi dell'art. 3 bis. della L.R. n. 1 del 22 gennaio 2019)

Allegato A alla D.C.C. n.
27 del 29/07/2024

S O M M A R I O

Art. 1 – Istituzione e competenze

Art. 2 – Nomina e composizione

Art. 3 – Durata, surroga e decadenza

Art. 4 – Convocazione e funzionamento

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

Art. 6 – Norme finali

Art. 1 – Istituzione e competenze

1. La commissione consultiva comunale per l'agricoltura (di seguito Commissione), prevista dall'art. 3 bis della legge della Regione Piemonte n. 1 del 22 gennaio 2019, introdotto dalla L.R. n. 3 del 09.03.2023, svolge i compiti previsti dalle specifiche disposizioni di leggi in materia di agricoltura e foreste.
2. In particolare, tra le funzioni principali, rientrano:
 - a) rilascio di pareri (non vincolanti) in ogni procedimento finalizzato all'accertamento del possesso dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), di coltivatore diretto e di "imprenditore agricolo non a titolo principale"
 - b) competenze in materia di individuazione/segnalazione di aree agricole danneggiate da calamità naturali.
3. La Commissione può, altresì, esprimere agli organi di governo comunali proposte di indirizzo e pareri non vincolanti in materia agricoltura, zootecnica e forestale, al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini e delle associazioni di categoria per la soluzione dei problemi del settore.

Art. 2 – Nomina e composizione

1. La Commissione Agricoltura viene nominata con Decreto del Sindaco ed è così composta:
 - a) Sindaco o Assessore all'Agricoltura o suo delegato, con funzione di Presidente;
 - b) due consiglieri comunali eletti dal consiglio comunale, di cui uno della minoranza;
 - c) due rappresentanti, imprenditori agricoli, per ognuna delle organizzazioni professionali agricole, più rappresentative a livello provinciale, designati dalle rispettive organizzazioni provinciali;
2. In caso di mancata designazione di uno o più componenti di cui alla lettera c) del precedente comma 1, ovvero nelle more della loro designazione, la Commissione può comunque validamente essere costituita e funzionare;
3. In caso di designazione dei componenti di cui al comma 1, lett. c) successiva alla costituzione della commissione questa è integrata, con apposito decreto sindacale, entro la prima seduta successiva alla comunicazione della designazione.
4. Alle sedute della commissione possono partecipare componenti esterni scelti dalla commissione stessa in qualità di esperti.
5. La partecipazione alla Commissione è a titolo totalmente gratuito.
6. Un dipendente comunale svolge le funzioni di verbalizzante.

Art. 3 – Durata, surroga e decadenza

1. La Commissione ha la stessa durata del Consiglio Comunale.
2. I componenti che non presenziano ai lavori della Commissione, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, sono considerati decaduti a tutti gli effetti senza ulteriori formalità.
3. In caso di cessazione di taluno dei componenti si provvede alla surroga.
4. Nelle more della loro nuova designazione, la Commissione rimane validamente costituita e funzionante.
5. I componenti surroganti rimangono in carica fino al termine del mandato di cui al precedente comma 1.

6. I componenti scaduti sono rieleggibili.

Art. 4 – Convocazione e funzionamento

1. La Commissione si riunisce, presso la sede municipale o in altra sede (previa comunicazione nella convocazione del luogo di svolgimento), quando necessario, previa convocazione, anche orale, del Presidente, con preavviso di almeno 3 giorni, salvo urgenze, o su richiesta di almeno metà dei suoi componenti; in questo ultimo caso la Commissione dovrà essere convocata dal Presidente, con le modalità sopra indicate, entro 10 giorni dalla richiesta.
2. Le riunioni della Commissione sono valide se sono presenti almeno tre componenti.
3. La Commissione, presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
5. La Commissione adotta le proprie decisioni con voto palese a maggioranza dei presenti al momento della votazione; in caso di parità, è determinante il voto del Presidente.
6. I verbali della Commissione sono conservati presso il Comune a cura del verbalizzante.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa vigente in materia.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge di cui sopra.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti tempo per tempo, dagli addetti agli uffici del Comune tenuti all'applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 6 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia confliggente con le norme in esso contenuto.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.
5. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico tanto in formato cartaceo quanto digitale perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.